



Atto TOB3D3

Settore T Ambiente e Pianificazione Territ.le

Servizio AU Ecologia e ambiente

U.O. 0030 Rifiuti e Cave

Ufficio TSUS Uff. Controllo Suolo e Sottosuolo

C.d.R. 0023 Ecologia e Ambiente

Autorizzazione impianto

N. Reg. Decr. 419/2019 Data 5/11/2019

N. Protocollo 68177/2019 2

Oggetto: Ditta Romano Scavi S.r.l. - Casale sul Sile.

Autorizzazione impianto recupero rifiuti speciali

non pericolosi. Rinnovo.

D.Lgs. 152/06, L.R. 3/2000, PTA/2009.

IL DIRIGENTE

VISTO il D.D.P. n. 821 del 12/12/2008 con cui la

ditta Romano Scavi S.r.l. (C.F./P.IVA 03560070264),

con sede legale in comune di Casale sul Sile, via

Gardan, n. 21, è stata autorizzata, ai sensi degli

artt. 210-270 del D.Lgs. n. 152/2006, alla gestione

dell'impianto di recupero rifiuti speciali non

pericolosi inerti sito in comune di Casale sul

Sile, Via Gardan n. 21, catastalmente individuato

al foglio n. 20, mappale 273p fino al 12/12/2018;

VISTI i D.D.P. n. 313 del 2009 e n. 418 del

21/10/2016 con i quali è stato modificato il D.D.P.



821/2008;

VISTA la richiesta della ditta pervenuta il 09/11/2018, assunta al prot. n. 92371/2018, di rinnovo dell'autorizzazione come integrata dalle note assunte al prot. n. 3612/2019 e prot. n. 61006/2019;

VISTA la nota n.96277 del 22/11/2018 con cui questa Amministrazione ha comunicato l'avvio del procedimento amministrativo volto al rinnovo dell'autorizzazione, comunicando altresì alla ditta la necessità di attivare il procedimento di cui all'Art. 13 della L.R. n. 4/2016;

VISTO il D.D.P. n. 47 del 31/01/2019 con il quale sono state prorogate sino al 13/10/2019 le autorizzazioni in essere per dare la possibilità alla ditta di espletare la procedura ex art. 13 della L.R.4/2016;

RILEVATO che la ditta in data 19/12/2018 (prot. Prov. n.ro 104268) ha presentato istanza di Screening VIA ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta, assunta al protocollo prov. n. 21082 del 02/04/2019 e n. 67142 del 30/10/2019;

TENUTO CONTO CHE il Comitato Tecnico Provinciale



VIA nella seduta del 17 aprile 2019, ha valutato gli elaborati agli atti e le problematiche connesse all'impianto esistente e ha ritenuto di esprimere parere ambientale favorevole per l'impianto in esame con le considerazioni riportate nelle "CONCLUSIONI" del parere stesso, allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

VISTO l'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque (PTA);

VISTA la nota del 03/09/2015 prot. prov. n. 84790, integrata in data 30/09/2015, prot. n. 93913, con cui viene trasmesso il progetto di adeguamento ai sensi dell'art. 39 del PTA che richiede la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione di 2^ categoria con scarico sul suolo;

VISTO l'esito della conferenza istruttoria del 30/09/2016 dalla quale emergeva l'esigenza di tener conto delle richieste dell'Ente Parco del Sile di presentare un progetto di schermatura arborea perimetrale, come previsto dalle stesse Norme Attuative del Piano Ambientale del Parco;

CONSIDERATO che con decreto n. 418 del 21/10/2016, in esito alla conferenza istruttoria, veniva richiesta la "presentazione di un nuovo progetto di



adeguamento al PTA che tenesse in considerazione le  
opere di mitigazione mediante fascia alberata  
previste dalla scheda K CS-12-13 delle N.A. del  
Piano Ambientale";

VISTO il Piano delle opere di mitigazione  
presentato dalla ditta in data 17/01/2017, prot.  
prov. 3839;

VISTA anche la nota della ditta del 20/12/2018,  
prot. prov. 104522, che conferma la proposta di  
adeguamento al PTA presentata nel 2015 in quanto  
realizzabile anche in combinazione con la  
perimetrazione a verde dell'insediamento;

CONSIDERATO che, per adempiere al PTA, devono  
essere realizzate le sole opere strettamente  
collegate al convogliamento, collettamento delle  
acque di dilavamento, nonché l'installazione  
dell'impianto di decantazione/disoleazione in sito  
ed il relativo scarico, in quanto non risulta  
necessario pavimentare l'area che già presenta le  
caratteristiche idonee allo scopo;

VISTA la richiesta di proroga dei termini previsti  
dal PTA per la realizzazione delle opere di  
adeguamento, stante la necessità di completare  
l'iter istruttorio edilizio e la realizzazione  
delle opere stesse;



PRESO ATTO che la proposta di adeguamento al PTA prevede la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque meteoriche dell'impianto con recapito sul suolo e che la soluzione proposta è conforme alle prescrizioni previste all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO che la ditta è in possesso dell'autorizzazione allo scarico di acque pluviali provenienti da piazzale di stoccaggio con recapito nel fosso interaziendale che confluisce sul fiume Sile, rilasciato dal Consorzio di Bonifica Piave in data 04/09/2015;

RITENUTO che detto corpo ricettore debba comunque essere assunto come "suolo" agli effetti di legge;

CONSIDERATO che, per il recapito sul suolo, ai sensi del punto 2.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per le sostanze definite "idrocarburi di origine petrolifera persistenti" vige il divieto di scarico;

RITENUTO, pertanto, di imporre la verifica dell'assenza di detti parametri considerati affine alle sostanze potenzialmente presenti nello scarico della ditta, mediante le metodiche di cui alle norme UNI-EN-ISO 9377-2 + EPA 5021A + EPA 8260C;



RITENUTA accoglibile la richiesta di proroga dei termini per gli adempimenti al PTA anche per permettere alla ditta di adempiere agli obblighi autorizzativi edilizi tenuto conto dei vincoli ambientali del sito in questione;

VISTE le relazioni istruttorie predisposte dagli uffici preposti;

ATTESTATA la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, la completezza dell'istruttoria condotta ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

VISTI il D.Lgs. 152/2006, la L.R. 33/1985, il PTA/2009, la deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e il Regolamento provinciale di organizzazione;

DECRETA

**ART. 1** - Si prende atto si fa proprio quanto espresso dal Comitato Tecnico Provinciale VIA nella seduta del 17/04/2019, relativamente al parere favorevole per l'impianto di cui all'oggetto, con le considerazioni contenute nelle "conclusioni" dello stesso, a cui la ditta deve dar seguito nei termini ivi previsti. Il sopramenzionato parere



viene allegato al presente provvedimento e ne costituisce parte integrante.

**ART. 2** - La ditta Romano Scavi S.r.l., (C.F. 03560070264), con sede legale in comune di Casale sul Sile, via Gardan, n. 21, è autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti speciali non pericolosi e alla realizzazione del progetto di adeguamento per la raccolta, trattamento in continuo e scarico delle acque meteoriche cadenti sull'area pari a m<sup>2</sup> 900, destinata a deposito e lavorazione dei rifiuti, sito in comune di Casale sul Sile, Via Gardan n. 21, catastalmente individuato al foglio n. 20, mappale 273p. La presente autorizzazione ha validità fino al 12/12/2028. L'efficacia dell'autorizzazione viene meno nel caso non siano in vigore le garanzie finanziarie previste dalla vigente normativa in materia e dal presente provvedimento e nel caso non sia in vigore il titolo di disponibilità dell'area sulla quale insiste l'impianto. Qualsiasi modifica al contratto di comodato d'uso in essere deve essere immediatamente comunicata a questa Amministrazione per l'adozione dei provvedimenti di competenza.



**ART. 3** - Il presente provvedimento costituisce

Autorizzazione Unica per l'impianto di cui all'ART.

2 ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006, e

pertanto costituisce:

- autorizzazione alla realizzazione del progetto di adeguamento al PTA 2009, previo rilascio dei titoli edilizi di competenza del Comune di Casale sul Sile;
- autorizzazione alla gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche provenienti dall'impianto di disoleazione, con recapito nel fosso interaziendale che confluisce al fiume Sile, da considerarsi suolo agli effetti di legge.

**ART. 4** - L'avvio dell'impianto per il trattamento

in continuo delle acque meteoriche derivanti dal

dilavamento dell'area di deposito e lavorazione

rifiuti è subordinato alla presentazione a questa

Provincia del certificato di regolare esecuzione

delle opere firmato dal direttore lavori. La

realizzazione del progetto di adeguamento al PTA

2009, ai sensi del comma 6 dell'art. 39 dello

stesso è prorogata di 9 mesi dal ricevimento del



presente provvedimento.

**ART. 5** - L'efficacia del presente provvedimento è subordinata all'accettazione da parte di questa Amministrazione della seguente garanzia finanziaria, emessa secondo il modello e le previsioni di cui alla DGRV 2721/2014: fideiussione assicurativa o bancaria con importo pari a Euro 38.060,00 (trentottomilasesanta/00) a copertura dell'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti svolta e del ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto.

L'Amministrazione Provinciale di Treviso si riserva di respingere le garanzie finanziarie considerate non conformi alla normativa o a quanto previsto dal presente Decreto.

**ART. 6** - L'impianto deve essere gestito secondo quanto riportato nell'Allegato Tecnico al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante, composto dalle seguenti parti:

SEZIONE A: Informazioni generali dell'impianto;

SEZIONE B: Gestione dei rifiuti;

SEZIONE C: Emissioni in atmosfera: valori limite e prescrizioni;

SEZIONE D: Gestione delle acque meteoriche di dilavamento e autorizzazione allo scarico.



**ART. 7** - Le modifiche impiantistiche e/o strutturali, comprese le modifiche che comportino variazioni quali-quantitative delle emissioni o dello scarico, fermi restando gli obblighi di legge, devono essere preventivamente comunicate a questa Amministrazione, corredate degli eventuali elaborati tecnici, e, ove ne ricorrano gli estremi, preventivamente autorizzate ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006.

**ART. 8** - Nel caso di variazione del tecnico responsabile dell'impianto, la Ditta deve tempestivamente comunicare a questa Amministrazione il nuovo nominativo, con esplicita nota di accettazione da parte dell'incaricato.

**ART. 9** - La variazione del legale rappresentante della ditta o di altri amministratori muniti di rappresentanza deve essere tempestivamente comunicata a questa Amministrazione, allegando un'autodichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi, disponibile sul sito internet della Provincia.

**ART. 10** - Nell'eventualità in cui la ditta si venga a trovare in uno dei seguenti stati: a) fallimento; b) liquidazione; c) cessazione di attività; d) concordato preventivo, ha l'obbligo di fornirne



immediata comunicazione a questa Amministrazione.

Se la ditta si trova in fallimento e non è in atto l'esercizio provvisorio ai sensi della normativa fallimentare, il ritiro e trattamento di rifiuti deve intendersi sospeso.

**ART. 11** - Sono fatti salvi gli eventuali diritti di terzi nonché l'obbligo di acquisire le autorizzazioni e/o concessioni di competenza di altri Enti.

**ART. 12** - Il presente provvedimento va trasmesso alla Ditta, alla Regione Veneto, all'A.R.P.A.V. di Treviso, al Comune di Casale sul Sile, all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti dell'A.R.P.A.V., all'Ente parco Sile e va affisso all'albo della Provincia ed a quello del Comune.

Dott. Simone Busoni